



COMUNE DI BUSANO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 28/04/2016

OGGETTO:

TRIBUTO SUI SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI (TARI) – TARIFFE ANNO 2016

L'anno **duemilasedici**, addì **VENTOTTO**, del mese di **APRILE**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per ordine del Sindaco, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **PUBBLICA** ed in sessione **ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
CHIONO Giambattistino – Presidente	Sì
CORBO Leonardo – Vice Sindaco	Sì
MARCHETTO Federica – Assessore	Sì
DOGLIO Fabrizio Pietro – Consigliere	Sì
GRANELLA ROBERTO – Consigliere	Sì
BERTELLA Sara – Consigliere	Sì
POMATTO Ornella Margherita – Consigliere	Sì
VITTON MEA Daniele – Consigliere	Sì
LUONGO Alessandro – Consigliere	No
VIALE Maurizio Luigi – Consigliere	Sì
MATTEIS Eugenio – Consigliere	Sì
Totale presenti	10
Totale assenti	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor **PUGLIESE Dott. Carmelo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **CHIONO Giambattistino** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI (TARI) – TARIFFE ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il comma 169 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che ha differito al 31/03/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 ai sensi del quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente prorogato dal 31 marzo al 30 aprile 2016;

Richiamata la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 art. 1 da comma 639 a comma 679 che istituisce per l'anno 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di tre parti l'IMU (per gli immobili diversi dalla prima casa) la TARI (la nuova imposta che sostituisce il precedente prelievo tributario sui rifiuti) e la TASI (che sostituisce la tassa sui servizi indivisibili).

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09.04.2014 ad oggetto "Regolamento imposta unica comunale (IUC)" di approvazione del vigente regolamento TARI;

Viste le disposizioni dei commi 641, 642, 643 e successivi dell'art. 1 Legge stabilita 147/2013 che vanno a disciplinare la TARI e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della TARES istituite con il decreto legge n. 201/2011 e che richiamano esplicitamente il sistema previsto nel D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 (decreto Ronchi) che istituiva il metodo normalizzato.

Richiamato il principio comunitario europeo chi inquina paga.

Richiamati i commi 651 e 652 dell'art. 1 della Legge stabilita 147/2014 che lasciano ai comuni la facoltà di scegliere se applicare il cosiddetto metodo normalizzato del decreto Ronchi D.P.R. 24/04/1999 n. 158 (c.651) o in alternativa commisurare la tariffa alle quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (c.652) che ricalca sostanzialmente l'art. 65 del D.lgs 507/1993 che disciplinava la TARSU;

Considerato che per gli anni 2014 e 2015 l'Amministrazione comunale aveva optato per la determinazione delle tariffe così come previste dal comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2014, mantenendo le stesse categorie previste con il regime di prelievo TARSU, come da seguente prospetto:

CAT.	DESCRIZIONE
1	Case di abitazioni, Collegi, Convitti o Case di Riposo e Assistenza, Istituti Religiosi
2	Locali destinati ad uffici, Scuole ed Uffici Pubblici
3	Ristoranti, mense, Negozi, Alberghi, locande e Banchi di Vendita all'aperto

4	Stabilimenti industriali, laboratori e Botteghe Artigiane, Distributori di carburanti
5	Teatri, Cinematografi, Circoli ed aree adibiti a Sale da Ballo e Concerti

Considerato che il Consorzio Canavesano Ambiente non ha ancora trasmesso il piano finanziario assolutamente necessario e vincolante per la definizione delle tariffe 2016, le uniche cui è consentito aumentarle rispetto l'anno precedente, a tal riguardo l'amministrazione con lettera prot. n. 3626 del 29/12/2015 lo ha formalmente richiesto senza attenerlo, e quindi non potendo né aumentare né diminuire le tariffe ob torto collo si devono confermare quelle dell'anno 2015;

Rilevato che le delibere dei Comuni che fissano le aliquote della tassa sui rifiuti (Tari) richiedendo la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento, sono illegittime se approvate oltre i termini perentori, poiché incidono sulla posizione giuridica dei cittadini, che non possono essere chiamati a sostenere imposte stabilite oltre termini ragionevoli o comunque stabiliti dalla legge, in particolare oltre la data di approvazione del bilancio di previsione dell'amministrazione locale;

Considerato che in tal senso si è pronunciato il Tar Reggio Calabria, con la sentenza 8 aprile 2016 n. 392, che ha dichiarato l'illegittimità della delibera consiliare di un Comune reggino di approvazione del piano economico finanziario e di fissazione delle tariffe e delle aliquote di competenza dell'ente locale, adottata in data 24 settembre 2015 oltre i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione relativamente all'anno 2015;

Accertato che ribadendo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, la sentenza sottolinea il carattere perentorio del termine stabilito, coincidente con la data di approvazione del bilancio di previsione quale «limite invalicabile alla discrezionalità dell'Amministrazione»;

Considerato dover confermare per l'anno 2016 le seguenti categorie e tariffe TARI approvate con deliberazione C.C. n. 15 del 20/07/2015;

CAT.	DESCRIZIONE	TARIFFA € (a mq annuo)
1	Case di abitazioni, Collegi, Convitti o Case di Riposo e Assistenza, Istituti Religiosi	1,30
2	Locali destinati ad uffici, Scuole ed Uffici Pubblici	1,74
3	Ristoranti, mense, Negozi, Alberghi, locande e Banchi di Vendita all'aperto	2,82
4	Stabilimenti industriali, laboratori e Botteghe Artigiane, Distributori di carburanti	1,95
5	Teatri, Cinematografi, Circoli ed aree adibiti a Sale da Ballo e Concerti	2,95

Considerato confermare l'applicazione per l'anno 2016 delle riduzioni tariffarie per abitazione con unico occupante e per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo previste dal regolamento imposta comunale - IUC, per la parte riguardante la TARI;

Considerato che si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013;

Richiamato il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 - comma 1 - lett. b) della Legge 213/2012 ;

Il Cons. Matteis interviene come segue "Dichiaro il mio voto contrario alla conferma per il 2016 delle tariffe applicate nel 2015, poiché la proposta di delibera è priva di incentivi alla raccolta differenziata porta a porta, che, grazie alla collaborazione dei contribuenti, causa una minor spesa per lo smaltimento in discarica; inoltre, poiché è priva di riduzioni per chi dimostri di praticare il compostaggio domestico dell'organico. Bisognerebbe invece che risultasse un equo rapporto tra le specie e relative quantità di rifiuti prodotti e l'importo della tassa da pagare."

Con voti favorevoli n. 8, contrari 2 (Matteis, Viale) su n. 10 consiglieri presenti espressi mediante alzata di mano.

DELIBERA

Di confermare, per le ragioni ampiamente illustrate nella premessa narrativa le tariffe già definite per l'anno 2015, in quanto il Consorzio canavesano ambiente, non ha ancora provveduto all'inoltro del piano finanziario, benché ampiamente sollecitato per tempo e in difformità al contatto che stabilisce che il piano finanziario deve essere trasmesso ai comuni entro il 30 settembre dell'anno precedente;

Di confermare pertanto per l'anno 2016 le seguenti tariffe del tributo TARI, ai sensi dell'art. 1 comma 652 della legge 147 del 23/12/2012 e relative detrazioni:

CAT.	DESCRIZIONE	TARIFFA € (a mq annuo)
1	Case di abitazioni, Collegi, Convitti o Case di Riposo e Assistenza, Istituti Religiosi	1,30
2	Locali destinati ad uffici, Scuole ed Uffici Pubblici	1,74
3	Ristoranti, mense, Negozi, Alberghi, locande e Banchi di Vendita all'aperto	2,82
4	Stabilimenti industriali, laboratori e Botteghe Artigiane, Distributori di carburanti	1,95
5	Teatri, Cinematografi, Circoli ed aree adibiti a Sale da Ballo e Concerti	2,95

DETRAZIONI TARIFFA:

- Abitazione unico occupante: 1/3 (solo residenti)
- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo : 20%

Di dare atto che il gettito complessivo del tributo TARI deve assicurare la copertura dei costi del servizio nella misura del 100%;

Di dare atto che con deliberazione G.C. n. 25 del 04/04/2016 si è già provveduto all'individuazione del n. delle rate e delle scadenze di pagamento della TARI dell'anno 2016;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web del Comune.

Di dare atto che il numero delle rate e le scadenze di pagamento riguardanti la TARI e la TASI sono fissate dalla Giunta Comunale come previsto dai rispettivi regolamenti.

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(F.to : CHIONO Giambattistino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to : PUGLIESE Dott. Carmelo)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio digitale accessibile dal sito web istituzionale (art.32, comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000

Busano 10/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to PUGLIESE Dott. Carmelo)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(PUGLIESE Dott. Carmelo)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva in data _____ perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
X È dichiarata immediatamente eseguibile

Busano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to PUGLIESE Dott. Carmelo)

VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00
PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00
PARERE TECNICO: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO